

PROGETTO DI COSTITUZIONE PER UNA REPUBBLICA ITALIANA DI FILIPPO BUONARROTI (1793)

COSTITUZIONE POLITICA D'OGNI REPUBBLICA ITALIANA

Titolo 1°

Cittadini

1. Ogni cittadino Italiano dimorante da un anno sul territorio della Repubblica v'esercita tutti i diritti politici.

Titolo 2°

Del Sovrano¹

1. Il Sovrano è la persona morale in cui risiede la potestà legislativa.
2. Il Sovrano è il Popolo.
3. Il Popolo è il complesso di tutti li cittadini adulti.
4. Il Popolo approva o rigetta i progetti di Legge.
5. Un atto che il Popolo non ha approvato coi suoi voti non è Legge.
6. Per esercitare la Sovranità il Popolo si partisce in Comizi.
7. Ogni comizio ha presso di lui un Senato.
8. I Senati sono i Consiglieri del popolo ma non esercitano in veruna parte la Potestà Legislativa.

Dei Comizi

1. La distribuzione del Popolo in comizi è fatta in modo che ciascuno di essi comprenda il numero di Cittadini di... e non oltrepassi quello di...
2. Presso ciascun comizio havvi Un Console, Due cancellieri, Un archivista, Due messi.
3. In ogni circuito comiziale deve esservi un anfiteatro comodo e bene ornato per la dunanza del popolo.
4. I Comizi si radunano per deliberare sulle leggi proposte, Per fare le elezioni loro devolute dalla legge.
5. I Comizi non possono manifestare validamente il loro voto se non dopo aver udito il parere del loro Senato.

Dei Senati

1. Ogni Comizio ha presso di un lui un Senato.
2. I Senatori sono nominati dal Comizio e² debbono essere attempati oltre cinquanta anni.

¹ Versione precedente: "Del Popolo".

3. Il Senato delibera su tutte le proposizioni di Legge sottoposte all'approvazione del Comizio.
4. Un Senatore manifesta al Comizio il parere ragionato del Senato prima che si proceda a raccogliere i suffragi.
5. Il Console convoca e presiede al Senato.
6. Il Senato fa al Comizio le proposizioni che egli reputa utili e necessarie.
7. Il Console è tenuto di convocare il Senato ogni volta che la terza parte di questo lo richiede.

Del Corpo normale³

1. Il Corpo normale è composto di due Collegi, il Collegio Legislativo e il collegio dei Prudenti⁴.
2. Il Collegio legislativo è formato dai deputati dei Comizi.
3. Il Collegio dei Prudenti è formato dai deputati dei Senati.

Del Collegio legislativo

1. Il Collegio legislativo propone le leggi.
2. Qualunque membro di questo corpo può domandare una Legge.
3. Il Collegio legislativo si rinnova ogni due anni.
4. Egli è permanente ma può sospendere le di lui adunanze a suo piacimento previo il parere del Collegio dei prudenti.
5. Le discussioni e le deliberazioni di questo collegio son pubbliche.

Del Collegio dei Prudenti

1. Il Collegio dei Prudenti esamina tutti i progetti sottoposti alle deliberazioni del Collegio legislativo.
2. Una deputazione di questo Collegio espone sopra ogni progetto il parere di questo corpo al Collegio legislativo.
3. Può il Collegio dei Prudenti proporre una Legge al Collegio legislativo.
4. Le discussioni e le deliberazioni di questo Collegio son pubbliche.

Principi fondamentali di sociabilità⁵

² Cantimori: "né".

³ Versioni precedenti: 1) Del Consiglio popolano, 2) Del Collegio legislativo.

⁴ Versione precedente: "Collegio di governo".

⁵ Versione precedente: "*Principes fondamentaux de sociabilité*". Nell'originale sono tracciate righe, forse

1. La Società ha per scopo la felicità di tutti i suoi membri.
2. Questa felicità non può esistere senza l'uguaglianza e la libertà.
3. L'uguaglianza consiste nell'ugual partecipazione di tutti ai benefizi ed ai diritti derivati dalla natura e dalla società.
4. La libertà sta nel non trovar nell'altrui volere contrasto al nostro volere; ella non ha altro limite fuori della natura, della regione e della Legge legittima.
5. Per Legge legittima s'intende il comandamento del Sovrano conforme ai fondamenti della Società.
6. Il Sovrano d'un Paese è il complesso del Popolo che vi abita.
7. Il Popolo Sovrano si compone di tutti gli adulti che han l'uso di ragione.
8. Il Sovrano è padrone di tutti i beni contenuti nel suo territorio e ne regola per via di Leggi lo spartimento, l'uso e la riproduzione.
9. La proprietà è il diritto di godere i beni assegnati dalla Legge.
10. La Legge è l'atto con cui il sovrano statuisce generalmente su tutti i Cittadini; una provvidenza particolare ad alcuni non è Legge ma un decreto governativo.
11. La Legge deve assicurare ad ogni abitante la conservazione della propria esistenza mediante un Lavoro moderato.
12. Niuno fuorchè gl'impotenti può esimersi dal lavoro.
13. La Società deve sussidiare efficacemente ed onorare i vecchi, gl'infermi e gl'impotenti che mancano del necessario.
14. Il superfluo del ricco è dovuto al povero.
15. La Nazione riconosce l'esistenza del essere supremo e l'immortalità dell'anima, ma non adotta nessuna rivelazione o culto e lascia che ognuno adori Dio a suo modo.
16. I Culti che professassero dommi opposti ai principi fondamentali di sociabilità sono proibiti.
17. La parola e la stampa son libere, ma niuno può impugnare l'uguaglianza, la libertà e la Sovranità del Popolo.
18. Le corone, la nobiltà, i feudi, gli ordini cavallereschi, i conventi, le maestranze ed i privilegi d'individuo, di famiglia, e di classe sono inconciliabili colla felicità sociale e sono per sempre aboliti.
19. I cittadini s'adunano quando e come vogliono purché non turbino l'ordine pubblico e gli altrui diritti.
20. Il Governo è istituito unicamente per eseguir le leggi; egli altro non è che un ministro del Sovrano cui rende ragione del di lui operato.
21. Il Governo è necessariamente elettivo e a tempo⁶.
22. La Legge deve sempre mirare a stabilire fra i cittadini l'uguaglianza delle ricchezze e delle condizioni.

di cancellatura o disapprovazione sul testo degli articoli 10-18, 22-26 e 38 e forse di evidenziazione o approvazione sui numeri degli articoli 1-9 e 20-21.

⁶ Versione precedente: "amovibile" anziché "a tempo".

23. Ogni Italiano deve alla Nazione una contribuzione in danaro, in natura o in lavoro.
24. Un testatico generale è la sola contribuzione pubblica.
25. Il testatico è in proporzione progressiva delle facultà di ciascun contribuente.
26. Questo testatico non deve mai intaccare il semplice necessario.
27. La Società deve provvedere affinché tutti i Cittadini ricevano una educazione uguale e comune.
28. Nessuno può essere catturato se non in forza d'un ordine emanato dal magistrato a ciò autorizzato dalla Legge.
29. Nei processi criminali nessuno può essere giudicato se non dai giurati.
30. I giurati son tratti a sorte sulla tabella generale costrutta in forza della Legge senza alcun arbitrio di qualsivoglia magistrato.
31. Tutti i giudici son nominati dal Popolo.
32. Il codice civile e criminale e la forma dei processi sono ovunque li stessi.
33. I dibattimenti ed i giudizj tanto civile, correzionale e criminale sono pubblici.
34. Ogni sentenza porta seco i suoi motivi.
35. Ogni Cittadino è soldato.
36. Nell' interno dello Stato non v'è disciplina militare.
37. L'autorità militare è a tempo ed elettiva.
38. Chiunque usurpa la sovranità del Popolo è tiranno ed ognuno deve dargli la morte.
39. Tutti i Cittadini sono armati.
40. Ogni uffizio civile e militare è elettivo e a tempo.
41. Accadendo che una parte dei cittadini si sollevi contro la pubblica autorità si debbono esaminare le loro ragioni e nessuno atto di violenza può essere esercitato contro di loro se prima non vengono condannati come ribelli dal Sovrano.

FONTE:

Manoscritto, Bibliothèque Nazionale de France, Parigi, N. Acq. Reg. 20804, T 2°, f. 33 ss.; reso pubblico da R. Soriga, *L'idea nazionale italiana dal secolo XVII all'unificazione*, Modena 1941 e trascritto per la prima volta in: D. Cantimori, *Utopisti e riformatori italiani*, Firenze: Sansoni 1943, 137 ss.